

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

## Il punto

L'art. 130 esclude in capo al consumatore la facoltà di scegliere il rimedio da esperire e introduce invece un sistema gerarchico in cui il diritto al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione rappresenta la tecnica rimediaria principale, mentre la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo assumono una funzione secondaria esperibile solo qualora i rimedi di tipo satisfattivo appaiono impossibili o sproporzionati oppure vengano attuati con notevoli inconvenienti e in termini non congrui.

La scala gerarchica tra i diversi rimedi previsti dal legislatore è inderogabile in pregiudizio del venditore, il quale non può vedere mutato a discrezione del consumatore l'ordine delle azioni che gli possono essere opposte.

Di contro il venditore deve provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso sopportando le spese necessarie per rendere il bene conforme al contratto (comprese quelle di spedizione o trasporto), senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, entro un congruo termine dalla richiesta e ciò in considerazione della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore l'ha acquistato.

Contestualizzando la previsione normativa nel quadro del mercato delle autocaravan la valutazione dell'inconveniente arrecato al consumatore e della congruità del termine entro il quale il venditore si determina a provvedere non può prescindere dalla destinazione d'uso di un simile bene.

In particolare occorre avere riguardo al fatto che le autocaravan sono utilizzate mediamente per 40 giorni l'anno.

SPORTELLINO GIURIDICO

### Autocaravan Vizi e difetti

a cura della Dr. ASSUNTIA BRUNETTI

Da anni i reclami pervenuti all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti in tema di difetti di conformità riscontrati dopo l'acquisto di autocaravan, erano agevolmente risolti grazie alla disponibilità del venditore e dell'allestire. Nella homepage del nostro sito internet figurava, infatti:

**AUTOCARAVAN: vizi e/o difetti riscontrati dopo l'acquisto è vuoto perché abbiamo risolto i problemi segnalatici**

Contrariamente a questa tendenza, negli ultimi tempi, l'Ufficio Legale dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è stato investito di questioni rimaste insolute proprio a causa del venir meno di quella stessa disponibilità più volte riscontrata da parte del venditore e dell'allestire, disponibilità valsa ad evitare FINORA gravosi contenziosi.

Ecco il primo caso che rappresentiamo e che ha dell'incredibile: l'autocaravan fruibile solo... con le alte temperature estive.

IL FATTO

Guido Manzoni decide di intraprendere nuove e meravigliose vacanze acquistando un'autocaravan MC LOUIS 696CI, in data 12 marzo 2008, presso il concessionario Ventrucci di Cesena. L'investimento è indubbiamente considerevole: 52.400,00 euro (OLTRE 100 MILIONI di vecchie lire).

Una vera soddisfazione avere a disposizione una... casa viaggiante! Se non fosse per la consistente serie di difetti riscontrati dopo la consegna del veicolo:

1. pompa dell'acqua difettosa;
2. perdite dal serbatoio supplementare di acqua (semplicemente riparato, ma non sostituito);



n. 128 luglio/agosto 2009

Stando alle segnalazioni ricevute dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti accade di frequente che i veicoli restino ricoverati anche per mesi presso le officine dei concessionari in attesa di essere riparate.

Non è raro che questi periodi di fermo del veicolo coincidano con quelli destinati alle vacanze, rappresentando un vero e proprio danno per il proprietario doppiamente beffato.

A tale inconveniente può farsi fronte mettendo a disposizione del cliente un'autocaravan sostitutiva di cui poter fruire a titolo gratuito nel tempo necessario alle riparazioni.

Una previsione fondamentale che dovrebbe costituire oggetto di un'immane clausola contrattuale!

Occorre altresì tener conto del fatto che nei periodi in cui il veicolo difettoso è nella disponibilità del venditore per le necessarie riparazioni, continua a decorrere il termine di garanzia legale o convenzionale.

A tal proposito è utile acquisire un documento sottoscritto dalle parti che certifichi la data in cui il veicolo è stato consegnato al venditore e quella in cui è stato restituito al proprietario.

In tal modo risulterà quantomeno provato che in un determinato arco temporale è stata preclusa l'utilizzabilità del veicolo e con essa la possibilità di rilevare possibili ed ulteriori difetti di cui esigere l'eliminazione in garanzia.